

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "COMITATO ADDIOPIZZO MESSINA"
organizzazione non lucrativa di utilità sociale

ART. 1

COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE, DURATA

È costituita l'Associazione denominata "COMITATO ADDIOPIZZO MESSINA", con sede legale a Messina (ME) in Via Mons. Granò n. 2 regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Sicilia ed in particolare nella Provincia di Messina. L'Associazione ha durata illimitata è aconfessionale, apartitica e senza scopo di lucro.

ART. 2

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare, orienta la propria attività nella:

- a) promozione della cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione, in opposizione al fenomeno delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e al pizzo. In particolare, fine prioritario dell'organizzazione è quello di tutelare il diritto alla legalità ed al libero esercizio dell'attività di impresa, senza pressioni malavitose e di garantire gli interessi e le prerogative dei cittadini-consumatori e degli operatori economici che si oppongono al racket delle estorsioni e dell'usura;
- b) promozione ed elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso;
- c) progettazione e sostegno di iniziative, attività ed interventi che sono finalizzati a promuovere la nascita di un movimento anti-mafia ed anti-racket tra i cittadini e gli operatori economici sul territorio siciliano;
- d) tutela dei diritti civili, formazione, assistenza sociale, beneficenza, sport dilettantistico, istruzione, promozione della cultura e dell'arte, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, quali attività di solidarietà sociale in favore di soggetti svantaggiati esterni all'associazione in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari contro violenze, infiltrazioni o pressioni malavitose, in opposizione al controllo mafioso del territorio delle estorsioni e dell'usura.

L'organizzazione propone di raggiungere i suoi fini altruistici attraverso le seguenti attività principali:

- 1) organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta ad esso;
- 2) diffondere e organizzare un movimento di consumo critico anti-racket tra i cittadini della città e della provincia di Messina, attraverso l'iniziativa "Contro il pizzo, cambia i consumi" ed altre da idearsi;
- 3) realizzare campagne su questionari rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;
- 4) pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità dell'organizzazione stessa;
- 5) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione;
- 6) aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi;

- 7) costituirsi come parte civile nei processi penali che riguardano il reato dell'organizzazione criminale di stampo mafioso (ex art. 416 bis C.P.) e/o dell'estorsione (ex art. 629 C.P.) specie se aggravata dall'art.7 L.203/91.
- 8) Gestire beni ed attività confiscate alla mafia (ex Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.) come strumento ed opportunità per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- 9) È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) comma 1 art. 10 del D.Lgs. 460/97 a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- 10) È vietata la partecipazione, in nome e per conto di Addiopizzo Messina, a qualsiasi attività posta in essere in violazione delle leggi della Repubblica.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- 2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico al perseguimento dei principi statutari dell'Associazione;

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni. I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali.

Gli associati che svolgono attività in nome e per conto dell'Associazione sono tenuti alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 4 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. In base al D.Lgs. 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 24² c.c.).

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;
- 5) per altro grave motivo, (vedi art. 24³ c.c.).

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per anni 2 (due).

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 24⁴ c.c.).

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate;
- 4) a versare la quota associativa annuale;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Collegio dei probiviri;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea può deliberare la costituzione di gruppi di lavoro tematici per l'analisi e l'approfondimento di specifiche materie di interesse ricomprese tra gli scopi sociali.

ART. 9 CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto tramite lettera ordinaria o e-mail da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima (ridotti a cinque giorni in caso di convocazione urgente) della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi tre giorni (ridotti a uno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale o sulla *home page* del sito internet istituzionale dell'Organizzazione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 10 VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 21¹ c.c.).

ART. 11 VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 21¹ c.c.).

ART. 12 VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da 3 a 11 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Segretario-economista. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
- 7) determinare la quota associativa annuale;
- 8) delibera sull'apertura di conti correnti bancari;
- 9) delibera sull'assunzione e il licenziamento di eventuale personale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto tramite lettera ordinaria o e-mail, da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta o mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale o sulla *home page* del sito istituzionale dell'Organizzazione, almeno cinque giorni prima della data del Consiglio. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di quattro riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 14
IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente può delegare uno o più soci a rappresentarlo a singoli e determinati eventi, convegni ed altre attività pubbliche.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 15
IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-economo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 16
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, fra Associazione ed i soci o tra soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 17
GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche di soci, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 per le ONLUS al fine di garantire il regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ART. 18
PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito da:

- quote associative annuali dei soci e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi possono essere depositati presso un istituto di credito individuato dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria può essere disposta con firme disgiunte del Presidente o dal Segretario-Economo. Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 RAPPRESENTANZA E LOGO

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età. Il Presidente può delegare uno o più soci a rappresentarlo a singoli e determinati eventi, convegni ed altre attività pubbliche.

Con decisione del Consiglio Direttivo è consentito ai soci di partecipare in nome e per conto di Addiopizzo Messina a qualunque attività pubblica di carattere sociale, politico o partitico che rivestano carattere temporaneo, purché sia sempre chiara l'apartiticità dell'Associazione e comunque al solo scopo di promuovere il progetto del consumo critico o qualunque altra forma di promozione della legalità. Il Logo identificativo dell'Associazione è quello contenuto nel seguente riquadro:



Il logo della campagna "consumo critico" è quello contenuto nel seguente riquadro:



STATUTO

è consentito a nessun socio, senza la previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, di venire pubblicamente, impegnando l'Associazione su posizioni specifiche, di utilizzare il logo nome dell'Associazione o il logo del "consumo critico".

ART 20 ESERCIZIO SOCIALE

l'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (vedi art. 20 e decreto legislativo 460/97 art. 10, c. 1 lett. g). I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i dieci giorni che precedono l'assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.


ART. 21 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.). All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, o diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 RINVIO

Quando non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci in data 30 GIU. 2012



Il Presidente
[Handwritten Signature]